

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1569-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MAGLIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1961

Disposizione relativa al delitto di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il Governo, in adempimento dell'obbligo di emanare le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione delle norme della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, presentò il 3 novembre 1958 un disegno di legge al Senato. Il provvedimento incontrò l'avviso favorevole della Commissione di giustizia e fu approvato in Aula il 2 dicembre 1958 nel testo proposto dal Governo, salvo l'aggiunta di un articolo finale che ammetteva la estradizione del colpevole di reato di genocidio. Trasmesso all'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge fu esaminato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) la quale ritenne di dover proporre alla Assemblea il ripristino dell'originario testo governativo, dissentendo così dall'emendamento introdotto dal Senato. Il motivo del dissenso manifestato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati derivò dalla constatazione che il reato di genocidio dovesse qualificarsi come reato politico, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e come tale dovesse essere escluso dall'extradizione per precetto costituzionale (articoli 10 e 26 della Costituzione).

La Camera dei deputati non accolse le conclusioni della propria Commissione di giustizia e ripristinò la disposizione concernente l'extradizione in una diversa formulazione che si ispirava ad una norma della Convenzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Con tale nuova formulazione non si prevedeva *sic et simpliciter* la possibilità della estradizione ma si stabiliva che i delitti di genocidio, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non fossero da considerarsi come reati politici.

Il disegno di legge è quindi ritornato al Senato ed è stato ripreso in attento esame dalla vostra 2ª Commissione. La soluzione adottata dalla Camera dei deputati non è apparsa tuttavia costituzionalmente corretta.

Indubbiamente le condotte criminose integrate dal dolo specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso rientrano nella categoria del delitto politico la cui nozione è fornita dall'ultimo comma dell'articolo 8 del Codice penale. Delitto politico non è soltanto il delitto contro la sicurezza dello Stato (questo concetto ristretto era nel codice Zamboni) ma il reato che offende interessi politici dello Stato (tra i quali sono gli interessi fondamentali della prosperità economica, del prestigio politico, della integrità del corpo sociale, eccetera) ovvero il diritto politico del cittadino.

La Costituzione stabilendo agli articoli 10, ultimo comma, e 26, secondo comma, l'esclusione dell'extradizione per i reati politici ha fatto propria la nozione offerta dal Codice penale.

È evidente quindi che non è possibile modificare l'ampiezza di tale nozione senza violare il dettato costituzionale. Non può il legislatore ordinario, a proprio *libitum*, modificare il concetto, al quale è stato fatto riferimento nella norma costituzionale, senza svuotare o almeno intaccare il contenuto precettivo di questa.

La difficoltà non può essere risolta che con una legge costituzionale.

La 2ª Commissione ha così proposto alla Assemblea, insieme all'approvazione dei primi otto articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, l'eliminazione dal testo stesso dell'articolo 9, dando incarico al proprio Presidente Magliano di presentare un disegno di legge costituzionale che di tale articolo 9 ripetesse la disposizione.

Con il presente disegno di legge costituzionale, che la Commissione di giustizia raccomanda alla vostra approvazione, il senatore Magliano ha adempiuto l'incarico avuto dalla Commissione e ne ha completato la soluzione proposta.

AZARA, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati reati politici, ai fini della estradizione.